VERBALE DI ACCORDO

In data 1 Settembre 2011, si sono incontrate le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della CONFORAMA ITALIA S.p.A. ai fini dell'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi degli artt. 4, co. 7 e 15, Legge 223/1991.

Sono presenti:

- Per CONFORAMA ITALIA S.p.A., i procuratori speciali Francesca Gaspardo, Cesare Bailo e Paolo Crugnola;
- Per FILCAMS CGIL, la sig.ra Sabina Bigazzi ed il Segretario Regionale Calabria sig. Luigi Scarnati;
- Per FISASCAT CISL, il sig. Vincenzo Dell'Orefice;
- Per UILTUCS UIL, il Segretario Nazionale, sig Antonio Vargiu;

E' altresì presente una rappresentanza delle segreterie provinciali delle OO.SS. e delle RSA/RSU

Premesso

- che la Conforama Italia s.p.a. con comunicazione 7 Giugno 2011 ha avviato la procedura di mobilità, ai sensi degli artt. 4-24, L. 223/91, del personale strutturalmente in esubero prevedendo il licenziamento collettivo con la messa in mobilità di n. 160 dipendenti dei quali:
 - n. 50 unità presso il negozio di Bagnaria Arsa (Ud);
 - n. 15 unità presso il negozio di Vergiate (Va);
 - n. 19 unità presso il negozio di Cittaducale (Ri);
 - n. 19 unità presso il negozio di Fasano (Br);
 - n. 21 unità presso il negozio di Montalto Uffugo (Cs);
 - n. 36 unità presso il negozio di Riposto (Ct);
- che la suddetta procedura si è conclusa con Accordo sottoscritto in data 1 Settembre 2011 presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, accordo che costituisce parte integrante del presente verbale;
- che nel predetto Accordo le Parti hanno convenuto che la Società formulerà domanda di CIGS per crisi, limitando la collocazione in Mobilità a quei lavoratori che dichiareranno di non impugnare il provvedimento di licenziamento mediante la sottoscrizione di verbali individuali transattivi di conciliazione (da sottoscriversi presso le D.P.L. competenti e/o in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c.) con i quali verrà riconosciuto un incentivo all'esodo;
- In particolare, al fine di evitare liti giudiziarie relativamente ad ogni e qualsiasi diritto maturato nell'intercorso rapporto di lavoro ed a seguito della cessazione dello stesso, viene previsto che la Conforama Italia s.p.a., in riscontro a specifiche richieste delle OO.SS., erogherà a ciascun lavoratore posto in mobilità ex lege 223/91 e successive modificazioni - in aggiunta al TFR ed alle spettanze di fine rapporto - un importo forfettario lordo (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, L. 153/69 e dell'art. 17, comma 4bis, DPR 917/86, come modificati dal D. Lgs. 314/97) da determinarsi secondo le modalità ed i criteri riportati nella tabella che segue, ed i cui importi sono da applicarsi in funzione della fascia di durata settimanale dell'orario di lavoro al momento dell'intimazione del licenziamento dei lavoratori interessati.

Si conviene quanto segue

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) La Conforama Italia s.p.a. si impegna ad erogare a favore dei lavoratori che dichiareranno di non impugnare il provvedimento di licenziamento mediante la sottoscrizione di verbali individuali transattivi di conciliazione (da sottoscriversi presso le D.P.L. competenti e/o in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 c.p.c.) di cui all'Allegato A dell'Accordo, gli importi che seguono, da applicarsi in funzione della fascia di durata settimanale dell'orario di lavoro al momento dell'intimazione del licenziamento dei lavoratori interessati nonché della decorrenza della data di risoluzione del rapporto come da tabella seguente:

a) Risoluzione del rapporto entro il 30 settembre 2011, pagamento in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso, dei seguenti importi lordi:

LAVORATORI FULL-TIME	€. =18.000=
LAVORATORI PART-TIME	
- orario superiore al 60% orario contrattuale full-time)	€. =15.000=
- orario fino al 60 % orario contrattuale full-time)	€. =12.000=

b) Per le risoluzioni dei rapporti successive alla data del 30 settembre 2011 verranno erogati a titolo di incentivo all'esodo, per i lavoratori con orario full-time, gli importi di cui alla tabella che segue

Risoluzione del rapporto dal 01 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011	€. =16.500=
Risoluzione del rapporto dal 01 gennaio 2012 al 31 marzo 2012	€. =14.000=
Risoluzione del rapporto dal 01 aprile 2012 al 30 giugno 2012	€. =12.000=

Per i lavoratori con orario part-time gli importi che precedono verranno a loro volta riproporzionati percentualmente in relazione al ridotto orario di lavoro in rapporto al full-time.

Gli importi di cui alle lettere a) e b) che precedono devono intendersi comprensivi di capitale, interessi e rivalutazione monetaria; essi verranno erogati in aggiunta al TFR ed alle spettanze di fine rapporto e non saranno soggetti a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 4 lettera B della legge n. 153/1969, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 314/1997 mentre verranno assoggettata ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo i criteri di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR.

3) Le parti convengono che il pagamento dell'incentivo all'esodo di cui al punto 2) che precede verrà erogato subordinatamente alla sottoscrizione individuale da parte del singolo lavoratore del verbale di conciliazione sindacale ex art. 410-411 c.p.c. (di cui all'allegato A del presente Accordo) di rinuncia all'impugnativa del licenziamento ed accettazione alla collocazione in mobilità ex art. 4-24, L. 223/91 e successive modificazioni, nonchè di rinuncia a qualsiasi pretesa economica, sia di carattere retributivo che risarcitorio, inerente e/o connessa con l'intercorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione

Il pagamento avverrà, mediante bonifico bancario sul medesimo conto corrente sul quale la Società ha effettuato da ultimo il pagamento delle retribuzioni, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di accordo di cui all'allegato A.

4) Nei confronti del personale che manifesti espressamente la volontà di essere posto in CIGS a zero ore per tutta la durata dei 12 mesi la Società si impegna ad attivare un percorso di outplacement.

5) Resta altresì inteso che a partire dal novantesimo giorno antecedente il termine del periodo di CIGS qualora dovessero sussistere esuberi, la Società si riterrà libera di intraprendere ogni ulteriore iniziativa.

Roma, lì 1 Settembre 2011
L.C.S.

Conforama Italia S.p.A

OO.SS.

Allegato A.

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
EX ARTT. 410-411 C.P.C.

Il giorno presso sono presenti:

Il sig., res. in, assistito dal sig. funzionario sindacale della

e

la Conforama Italia s.p.a., con sede in Milano, rappresentata dal dr.

Premesso

- che la Conforama Italia s.p.a. ha consegnato in data al sig. la lettera di licenziamento per riduzione del personale ex art. 4-24 L. 223/91 avviata con comunicazione 7 Giugno 2011 e conclusasi con Accordo sottoscritto in data 1 Settembre 2011 presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, accordo al quale il lavoratore aderisce incondizionatamente;
- che conseguentemente il sig. è stato collocato in mobilità a seguito di procedura di riduzione di personale regolarmente esperita ed esaurita;
- che il sig. ha manifestato la propria volontà di rinunciare all'impugnativa del licenziamento intimatogli nonchè a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa nei confronti della Conforama Italia s.p.a. a fronte del riconoscimento in suo favore dell'attribuzione patrimoniale prevista al punto 6 o al successivo punto 8. del sopraccitato Accordo 1 Settembre 2011;

Si conviene quanto segue

1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2) La Conforama Italia s.p.a. si impegna ad erogare a favore del sig. - che accetta - la somma lorda di Euro=(Euro/00) comprensiva di capitale, interessi e rivalutazione monetaria; tale somma verrà erogata in aggiunta al TFR ed alle spettanze di fine rapporto e non sarà soggetta a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 4 lettera B della legge n. 153/1969, come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 314/1997 mentre verrà assoggettata ad imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo i criteri di cui agli artt. 17 e 19 del TUIR;

Le parti convengono che il pagamento dell'incentivo all'esodo di cui al punto 2) che precede avverrà, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al sig. (sul quale la Società ha effettuato sino ad oggi in Suo favore il pagamento delle retribuzioni) entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale di accordo;

3) A fronte di quanto sopra il sig. accetta il licenziamento intimatogli con lettera rinunciando ad impugnare il suddetto provvedimento a qualsivoglia titolo ed in qualsivoglia sede, ai sensi delle Leggi n. 604/66, n. 300/70, n. 108/90 e n. 223/91.

4) Con la liquidazione del TFR e delle competenze di fine rapporto e l'erogazione dell'importo di cui al punto 2 il sig, dichiarandosi completamente soddisfatto e tacitato di ogni sua pretesa e di non avere null'altro a pretendere, rinuncia espressamente nei confronti della Conforama Italia S.p.A., sue danti causa, consociate e collegate, anche estere, per qualsiasi titolo derivante od occasionato dagli intercorsi rapporti, anche di collaborazione, e loro risoluzione, ivi compresi retribuzioni, compensi per lavoro

straordinario, notturno e festivo, risarcimento danni per orario flessibile e/o elastico, istituti legali e contrattuali, compensi in natura, uso di beni aziendali di qualsiasi tipo quali auto, telefoni, alloggi, ecc., premi, incentivi, provvigioni, partecipazioni, differenze retributive o risarcimento danni derivanti da collocazione in CIGS, stock options di qualsiasi natura e incidenze di tutte le voci testé indicate su istituti legali, contrattuali e indennità anche di fine rapporto, diritti, aspettative o compensi per l'espletamento di cariche ed incarichi, mandati di qualsiasi titolo, ecc. presso la Conforama Italia S.p.A. o sue collegate e consociate, anche estere, nonché presso enti o soggetti terzi su incarico della Conforama Italia S.p.a. e collegate, attività professionali o autonome svolte a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma a favore di società collegate o danti causa, diritti o aspettative o perdite di chances comunque derivanti dall'attività a qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma prestata, risarcimenti e indennizzi di qualsiasi natura, anche contrattuali, per dequalificazione, demansionamento, trasferimento e trasferte, ecc. alla salute, biologici, esistenziali, morali, all'immagine, alla vita di relazione, alla capacità lavorativa generica e specifica, per lesione della riservatezza e della identità personale, ecc. per trattamenti previdenziali e assistenziali anche derivanti da diversi inquadramenti, ecc., e per la cessazione del rapporto quali indennità supplementari, indennità per licenziamento o dimissioni, ecc. nonché per i titoli ex art. 2043, 2059, 2087 e 2116 C.C.; il tutto dagli inizi delle prestazioni, anche di diversa natura, alla data di risoluzione del rapporto intendendosi la presente transazione generale, novativa e definitiva e quale rinuncia del sig. ad ogni ulteriore azione e domanda, anche relativa a spese legali, nei confronti della Conforma Italia S.p.A. e sue collegate, consociate e danti causa per ogni titolo connesso con gli intercorsi rapporti e la loro risoluzione.

L.C.S.

....., lì.....

Il Lavoratore

Conforama Italia S.p.A.

Per la O.S.